

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE/UNITA' FUNZIONALE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP.VA SOCIALE "ARNÈRA" DELLE PRESTAZIONI PER GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA "LE COLMATE" PER SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOOLDIPENDENTI. MESE DI SETTEMBRE 2025. ADEGUAMENTO CONTRATTO CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2024/2026: PERIODO FEBBRAIO-SETTEMBRE 2024 E OTTOBRE-DICEMBRE 2024.

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE DIPENDENZE
Resp. Ufficio/Struttura	FAGNI FABRIZIO
Resp. del procedimento	FAGNI FABRIZIO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
43.330,40	quote sanitaria resid. dipend. priv rt	3B0201120598	2025
26.692,20	Sopravvenienze passive	3E020203020601	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE/UNITA' FUNZIONALE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con delibera dell'Assemblea dei soci n.13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, del 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n.16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SdS della Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.9 del 8 Settembre 2002 oggetto: "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole approvato con la Delibera della G.E. 8 del 29.03.2022. Modifica ed integrazioni";

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 28.02.2025 "Monitoraggio POA 2024, Aggiornamento del profilo di Salute e Approvazione POA 2025";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 07/08/2025 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2025 e Pluriennale 2025 – 2027 e Piano Programma 2025. Approvazione.;"

Considerato che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico anno 2025;

Viste le LL.RR. 40/2005 e 41/2005 che disciplinano il Servizio Sanitario Regionale e dettano principi generali inerenti le attività ad integrazione socio-sanitaria;

Preso atto della comunicazione pervenuta all' ex Azienda Usl 3 Pistoia dalla Cooperativa Sociale Il Ponte in data 10.09.2014 ns. Prot. n.37037 avente per oggetto "comunicazione variazione societaria a seguito di fusione per incorporazione", con la quale si comunica che Arnèra Soc. Cooperativa Sociale Onlus succederà alla suddetta cooperativa a far data dal 30.04.2014 per effetto di fusione per

incorporazione. La denominazione del nuovo soggetto-beneficiario è: "Arnèra Soc. Cooperativa Sociale" - Onlus - Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera (PI) P.IVA 02135810501 Cod. Fisc. 90055170501;

Vista la Delibera D.G. n. 139 del 17.03.2015 avente per oggetto: "*Ricognizione Servizi – destinati a cooperative sociali tipo B e proroga. Presa d'atto della fusione per incorporazione Il Ponte – Arnera*";

Visto il Provvedimento n. 245 del 02/05/2025 avente per oggetto: "*Gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del centro di accoglienza a bassa soglia Le Colmate per soggetti tossicodipendenti ed alcool dipendenti a forte marginalità sociale – distretto Valdinievole: proroga per l'anno 2025*";

Preso atto che la presente liquidazione è riconducibile a prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in linea con quanto previsto dal DPCM 14/02/2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*" come dichiarato dal Responsabile dell'U.F.C. Dipendenze Dr. Fabrizio Fagni, che ne propone il pagamento;

Preso atto pertanto che il Responsabile dell'UFC Dipendenze, attesta:

- la regolarità delle prestazioni effettuate e la loro congruità relativamente alla delibera sopracitata
- che le prestazioni erogate sono classificabili come interventi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs n.502 del 30/12/92 e s.m.i.; D.P.C.M. 14/02/01 e s.m.i.);

La Cooperativa ha provveduto inoltre a fornire le prestazioni svolte da uno psicologo, riscontrate e autorizzate dal sottoscritto ed autorizzate dal Responsabile di Zona Distretto della Valdinievole, al fine di effettuare un corretto inquadramento psicologico dei soggetti inseriti nella struttura come da nota del 24/05/2011 – prot. interno nr.332.11 A.T.A.. L'attività dello psicologo è essenziale nell'ambito dell'espletamento dei laboratori ergoterapici;

Si attesta la regolarità delle prestazioni effettuate a livello tecnico sanitario erogate nel rispetto degli interventi previsti per gli utenti;

Dato atto che il CIG richiesto ai sensi della normativa vigente è il seguente: **B676951A6C**;

Attestata la regolarità contributiva di Arnera Cooperativa Sociale (DURC) protocollo INAIL Numero Protocollo _50731424 del 21/09/2025 con scadenza 19/01/2026;

Vista la regolarità dei documenti di pagamento controllati sotto l'aspetto contabile amministrativo;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. SPLIT PAYMENT) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'imposta IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2 comma 9, della L. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n.262/2006, in tema di pagamenti superiori ad € 10.000, come modificato dalla L.205/2017 che ha ridotto con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

DISPONE

1) Di liquidare e pagare:

- ad ARNERA Società Coop. Soc. Onlus per i motivi sopra esposti, le fatture sotto indicate, dando atto che la spesa relativa trova copertura nel competente conto economico d'esercizio (costi) e nelle "autorizzazioni di spesa" che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio della SdS Valdinievole anno 2025, del Bilancio Sanitario, per un **totale di Euro 70.022,60** mese Settembre 2025 e adeguamenti contratto CCNL periodo Febbraio - Settembre 2024 e Ottobre - Dicembre 2024;

- Fatt. n.851/PA del 30/09/2025 di € 41.267,05 =.(Settembre) di cui **IVA Euro 2.063,35** da versare all'Erario, ordine VN-1100 del 22/10/2025;

- Fatt. n.403/PA del 23/05/2025 di € 25.421,14=(adeguamento retta imponibile CCNL periodo Febbraio-Settembre 2024 e Ottobre-Dicembre 2024 di cui **IVA Euro 1.271,06** da versare all'Erario, ordine VN-1101 del 22/10/2025;

2) Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel bilancio della SdS Valdinievole anno 2025 nei competenti conti economici d'esercizio (costi) e nell'impegni autorizzati che presentano la necessaria disponibilità, così ripartita:

- **€ 43.330,40** conto 3B0201120598 Autorizzazione n. 44/2025;

- **€ 26.692,20** conto 3E020203020601 Autorizzazione n. 58/2025;

3) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito aziendale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4) Di trasmettere il presente provvedimento a:

Direttore UFC Dipendenze Pistoia.

Il Direttore Unità Funzionale Complessa Dipendenze

Dott. Fabrizio Fagni